

INTRODUZIONE

Il processo è comunemente definito un rito.

Del rito ha tutti i caratteri: templi, sacerdoti, apostoli, gesti, simboli, lessico, modi e tempi di celebrazione, regole.

E come ogni rito che sia esperienza collettiva, le azioni e i comportamenti dei protagonisti del processo, conformi a precetti codificati o a pratiche tramandate, assumono un significato peculiare e specifico, effettivamente e completamente percepibile soltanto dagli appartenenti a quella ristretta comunità.

Un microcosmo, insomma, fieramente geloso del suo modo di essere, tendenzialmente refrattario al cambiamento, orgogliosamente consapevole della sua funzione (sino a rasentare l'autoreferenzialità), ma per ontologica natura collegato al mondo esterno.

A differenza della monade leibniziana, il processo ha infatti porte e finestre aperte alle istanze ed alle esigenze della società: nelle sue molteplici espressioni e forme, esso è il luogo di risoluzione dei conflitti sorti *inter cives*, di valutazione della legittimità dell'operato della pubblica amministrazione, di affermazione dell'*auctoritas* e della volontà sanzionatoria dello Stato nei confronti dei soggetti che violano le regole di condotta poste a presidio degli interessi collettivi.

Al giudice si chiede di tutto: affidare i figli in caso di separazione di coniugi, regolare i rapporti tra condomini, riscontrare la falsità di un testamento, verificare l'osservanza delle distanze tra fabbricati, individuare le cause di infiltrazioni d'acqua o ricostruire la dinamica di un incidente stradale, appurare la contraffazione di un'opera dell'ingegno, accertare la corretta esecuzione di un intervento di chirurgia estetica, la regolare tenuta di un bilancio, la costruzione o la manutenzione senza vizi di un edificio o di un impianto, porre in vendita i beni di un debitore per soddisfare i relativi creditori.

E tanto, esemplificativamente, sol per limitarsi al processo civile.

Posto di fronte alle infinite vicende della vita umana, il (quasi ieratico) sapere giuridico degli officianti il processo (magistrati e avvocati) mostra il suo oggettivo, naturale limite.

Sorge qui la necessità dell'ausilio ai fini della decisione (o ai fini della difesa) di soggetti privati, portatori di conoscenze specialistiche, attinenti alla materia oggetto del contendere, il cui impiego è indispensabile per *dicere ius*, per ricondurre l'accadimento di vita prospettato dai litiganti nell'ambito di una norma giuridica.

É una necessità – si badi – avvertita dalla notte dei tempi.

A tacer del giureconsulto (che fungeva, al contempo, da esperto e da giudice) di epoca più risalente, la ricerca a ritroso di un omologo all'attuale figura di ausiliario tecnico si arresta felicemente al diritto romano dell'età classica.

Frammenti ulpiane del Digesto (confermati dal *De lege agraria* di Cicerone) documentano, nel primo secolo d.C., la partecipazione, in un procedimento *in iure* di regolamento di confini tra fondi invasi da inondazione fluviale, di un *mentor a iudice adhibitus*, inviato per compiere, nel contraddittorio tra le parti, verifiche e misurazioni, e riportare i risultati della *inspectio* nella *renuntiatio* (da intendersi come "rapporto" o "relazione"), onde fornire al giudice il sussidio probatorio per la decisione della lite (*per eos dirimere*).

In quell'agrimensore - tipico delle *controversiae agrorum* del tempo e divenuto, nella successiva sistemazione del Codice Giustiniano, strumento per consentire al giudice di *patefacere veritatem ut litigium terminetur* – può identificarsi il lontano progenitore del consulente tecnico di ufficio disciplinato, a distanza di quasi due secoli, dal vigente codice di procedura civile.

Lo disvela, innanzitutto, la terminologia adoperata dal codice.

Il lemma "consulente" è un puro etimo latino, voce dell'aulico *consulere*, verbo caratterizzato dal duplice significato di "consultarsi, domandare un consiglio" e di "deliberare, decidere".

Già la semantica tratteggia le funzioni demandate all'ausiliario nel processo: lungi dall'essere mero esperto o conoscitore (*peritus*, nell'accezione latina), egli è chiamato, per un verso, a suggerire al giudice la astratta regola tecnica a questi ignota ma occorrente per la valutazione *sub specie iuris* dei fatti di causa, nonché, per altro verso, ad apprezzare tecnicamente la concreta vicenda e, quindi, in un certo qual modo, a deliberare su un frammento della controversia.

Anche la declinazione delle attività del consulente tecnico operata dalla dogmatica processualcivilistica testimonia la autentica matrice romanistica dell'istituto: la distinzione tra compiti percipienti (accertare fatti incerti e controversi) e compiti deducanti (valutare fatti in base a cognizioni tecniche appropriate) evoca i *signa* e gli *argumenta* connotanti, nella chiara definizione fornita dall'opera di Cicerone, la "prova per esperti" nel processo romano.

Derivata da questa genesi, la attuale conformazione del consulente tecnico di ufficio (in acronimo, nel lessico del rito: C.T.U.), come disegnata dal diritto vivente di fonte pretoria, sembra appieno personificare la celebre metafora di uno dei padri del nostro processo, Piero Calamandrei, secondo cui il C.T.U. è "l'occhiale del giudice, colui che lo aiuta a vedere oltre le proprie conoscenze, nelle materie in cui egli è miope", consentendogli – attraverso l'individuazione del criterio di apprezzamento specialistico – la "messa a fuoco" (ovvero la sussunzione nella fattispecie giuridica) dei fatti adottati dalle parti a sostegno delle rispettive posizioni.

Seppur protagonista soltanto eventuale (rimesso alla discrezione del giudice), il consulente tecnico di ufficio, soggetto esterno al processo, riveste dunque un ruolo centrale nello stesso, tenuto com'è (e a tanto solennemente ammonito con la formula del giuramento) ad operare "al solo scopo di far conoscere al giudice la verità".

Ed è per questo che il codice, oltre a circoscrivere il novero degli eleggibili a soggetti di acclarata probità (subordinando al requisito della

“condotta morale specchiata” l’iscrizione all’albo), richiede per la nomina del consulente una “particolare competenza” nella materia litigiosa: locuzione che non soltanto sottolinea l’importanza dello strumento ma funge da monito per il giudice, sollecitandolo ad una speciale accortezza nella scelta del soggetto cui affidare il *munus*.

Del microcosmo “processo civile” riguardato nella prospettiva del consulente tecnico di ufficio offre un mirabile affresco il diario di Michela Marchi, architetto prestatò (un po’ per caso, un po’ per scelta) al servizio della giustizia.

La descrizione della pluriennale esperienza maturata sul campo dall’Autrice è, a ben vedere, la sublimazione del difficile rapporto tra società civile e ambienti giudiziari: dalla incomprendibilità per il professionista dei modi di “iniziazione al rito” e di svolgimento dello stesso all’analisi delle logiche (a volte imperscrutabili, non di rado poco limpide) che animano i comportamenti dei soggetti a vario titolo protagonisti della scena processuale emerge un’amara (ma non sfiduciata) rappresentazione della giustizia civile, lontana ed a volte indifferente alle sorti delle persone coinvolte nelle controversie.

Non si tratta, però, di un saggio di sociologia giuridica, tutt’altro: la profondità del messaggio che si intende veicolare promana da una narrazione di episodi di vita vissuta compiuta in maniera leggera (con squarci improvvisi di ilarità), soggettiva, a tratti introspettiva ed autobiografica, condita, qua e là, da cenni alle norme giuridiche e deontologiche che regolano l’operato del C.T.U..

Il florilegio delle eterogenee situazioni umane conosciute in occasione di accessi e sopralluoghi è poi la strada con cui l’Autrice manifesta la sua visione del ruolo e della funzione del consulente tecnico di ufficio, come soggetto investito della “missione di aiutare le persone a veder tutelate le proprie ragioni”.

Un obiettivo da raggiungere in modo per nulla burocratico, ma muovendo da un approccio equanime, empatico, attento all’ascolto

delle (ed al dialogo con le) parti in causa, alla ricerca delle vere ed effettive ragioni che hanno indotto alla lite, nell'aspirazione alla (sempre preferibile) soluzione conciliativa della vertenza.

Il discorso conduce all'esortazione (che costituisce, al fondo, la cifra essenziale dello scritto) ad una maggiore umanità del processo, per evitare che esso divenga affare di giudici ed avvocati, attraverso il recupero di momenti di contatto e di interazione diretti tra il giudice e le persone che invocano il suo intervento.

Un'esortazione che assume un significato ancor più pregnante in un momento storico nel quale le modalità di trattazione ("cartolare") imposte dalla legislazione dell'emergenza epidemiologica hanno ridotto il processo ad un flusso di *files*, impedendo finanche a giudici ed avvocati di guardarsi negli occhi in udienza.

Un'esortazione pienamente condivisibile ed anzi da sostenere con forza, perché, come scrive Michela Marchi, ogni controversia "non è solo la carta del fascicolo, è la vita, è la storia di una persona".

Raffaele Rossi